

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5311

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONELLO, FOLENA, LAURICELLA, SANFILIPPO,  
LUCENTI, FINOCCHIARO FIDELBO, SINATRA,  
MANGIAPANE, MANNINO ANTONINO**

*Presentata il 6 dicembre 1990*

**Provvedimenti straordinari a favore dei territori e delle  
aziende agricole danneggiate dalla virosi del pomodoro**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per il terzo anno consecutivo la coltura del pomodoro, in Sicilia ed in altre zone del Mezzogiorno, è stata attaccata da una grave fitopatia provocata dal virus CMV, detto del « mosaico del cetriolo ».

Si tratta di una virosi che, dopo l'iniziale presenza in provincia di Salerno (Piana del Sele e Agro Sarnese Nocerino), registrata nel 1987, si è diffusa nel 1988 e nel 1989, non solo nelle altre province della Campania ma anche in altre regioni meridionali (Basilicata, Puglia e Sicilia) e centrali (Lazio).

I danni provocati dal virus, in queste tre ultime annate agrarie, alla produzione

del pomodoro sono enormi e così stimati: circa 80 miliardi di lire per il 1987, 120 miliardi di lire per il 1988 e per una cifra di gran lunga superiore a quest'ultima per il 1989 e il 1990.

Gli effetti, sociali ed economici, prodotti dalla diffusione della virosi sono disastrosi e rischiano di sconvolgere, in maniera irreversibile, l'assetto produttivo e l'organizzazione dell'intero sistema agro-industriale.

Preoccupante appare la situazione per quanto riguarda soprattutto la produzione agricola del pomodoro, che nelle zone suddette rappresenta la coltura principale degli ordinamenti produttivi nonché vero

e proprio motore del sistema agro-industriale.

La perdita, per il terzo anno consecutivo, in termini di reddito per i coltivatori e in termini occupazionali, ha raggiunto ormai livelli non più sopportabili dalla struttura economica e sociale esistente.

L'aggressione del virus tende non solo ad estendersi territorialmente ma anche ad attaccare altre importanti colture orticole come peperoni, melanzane, ecc.

Si tratta di colture che rappresentano la voce principale del bilancio delle aziende agricole, soprattutto di quelle a conduzione diretta, nelle quali interi nuclei familiari traggono reddito dal loro lavoro.

Finora la risposta delle istituzioni pubbliche è stata assolutamente inadeguata a fronteggiare questa nuova e complessa calamità naturale.

L'applicazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è un puro e semplice palliativo di fronte alla situazione disastrosa delle aziende agrarie soffocate da indebitamenti accumulati proprio in virtù dell'applicazione precedente della stessa legge n. 590 del 1981, in occasione di altre calamità!

Le stesse risorse attivate sono largamente al di sotto delle condizioni minime

per garantire la ripresa produttiva delle aziende, soprattutto perché si tratta di zone già di per sé in profonda difficoltà, per l'assenza di una seria politica di sostegno allo sviluppo e all'ammodernamento strutturale dell'agricoltura e per la commercializzazione, nonché a causa della lontananza dei mercati. Né le regioni si sono mobilitate.

I coltivatori sono abbandonati così al rischio ed all'incertezza, senza ricevere né adeguati risarcimenti per i danni subiti né indicazioni credibili per il futuro.

La verità è che sia il Governo nazionale che quelli regionali sono stati incapaci di affrontare in maniera strutturale le cause che hanno condotto alla diffusione della fitopatìa.

Per queste ragioni, il gruppo comunista-PDS, consapevole dell'importanza della coltura del pomodoro nelle regioni citate, soprattutto in Sicilia, e dell'incapacità degli attuali strumenti di intervento pubblico di promuovere azioni risolutive, ha definito la presente proposta di legge, finalizzata, attraverso una serie di misure straordinarie, ad affrontare sia l'emergenza sia i nodi strutturali che contribuiscono alla diffusione del virus (alterazioni agro-alimentari, messa a punto di *cultivars* resistenti al virus).

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Per i territori e le aziende agricole, singole o associate, produttrici di pomodori o di altri prodotti orticoli colpiti dal virus CMV o « mosaico del cetriolo », individuati ai sensi del comma 2, oltre alle provvidenze previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano gli interventi straordinari di cui alla presente legge.

2. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in collaborazione con le regioni interessate, provvede, entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, a delimitare le zone danneggiate dalla virosi in riferimento sia agli effetti prodotti sull'azienda agricola, sia agli effetti economici e sociali prodotti sull'intero sistema agro-industriale.

## ART. 2.

1. Al fine di realizzare un programma straordinario quinquennale di ricerca genetica vegetale, mirato all'individuazione di *cultivars* di pomodoro o di altre specie orticole resistenti alla virosi, è concesso all'ENEA un contributo di 15 miliardi di lire per il triennio 1990-1992.

2. L'ENEA, per il positivo raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, potrà stabilire rapporti di collaborazione agraria con società pubbliche o private, nazionali e internazionali, nonché avvalersi della concessione di qualificati studiosi.

## ART. 3.

1. Allo scopo di promuovere un programma straordinario di monitoraggio

territoriale e interdisciplinare, finalizzato all'individuazione delle alterazioni agro-ambientali che sono alla base della diffusione del virus, e di realizzare un ampio programma di studio e sperimentazione utile alla messa a punto delle tecniche agronomiche e di difesa fitosanitaria capace di frenare la diffusione della virosi nel territorio della Regione Siciliana, è concesso alle università degli studi di Palermo, Catania e Messina un contributo di 25 miliardi di lire nel triennio 1990-1992.

2. Le università di cui al comma 1, coordinatrici delle attività, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al medesimo comma 1, provvedono a stabilire opportuni rapporti di collaborazione con gli istituti di sperimentazione agraria, i servizi di divulgazione agraria delle regioni interessate, nonché con le associazioni dei produttori e con le organizzazioni professionali agricole e cooperative.

#### ART. 4.

1. Nei territori di cui all'articolo 1, le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a definire le procedure per favorire processi di:

a) risanamento agro-ambientale delle zone interessate;

b) diffusione di nuove tecniche agronomiche e di difesa fitosanitaria e di innovazioni utili al riequilibrio ambientale;

c) promozione di nuovi ordinamenti produttivi in grado di favorire il superamento della monocoltura;

d) diffusione di colture protette, quali tunnel e serre, con particolare riferimento a quelle utilizzatrici di tecnologie orientate al risparmio energetico.

2. Le regioni definiscono le modalità per certificare l'integrità del materiale vegetale, al fine di garantire che non vengano commercializzati o importati semi o piante infetti.

3. L'intervento regionale potrà riconoscere alle aziende agricole, singole o associate, che presenteranno un piano di sviluppo aziendale, secondo i principi enunciati al comma 1, un contributo in conto capitale fino al 35 per cento del costo del piano e, per la restante parte, mutui decennali a tasso agevolato.

4. Il contributo di cui al comma 2 potrà essere elevato fino a un massimo del 50 per cento alle aziende agricole, singole o associate, che presenteranno piani di sviluppo con l'indicazione e l'accettazione di attivare sistemi di lotta integrata e biologica.

5. Alle associazioni dei produttori ortofrutticoli operanti nelle aree definite ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, al fine di sostenere l'innovazione delle aziende dei soci che presenteranno progetti di assistenza tecnica coerente con gli obiettivi definiti al comma 1 del presente articolo, possono essere concessi contributi in conto capitale pari al 30 per cento del costo di realizzazione dei prodotti e per la restante parte mutui a tasso agevolato.

#### ART. 5.

1. Ai fini del ripianamento dei prestiti agrari di esercizio contratti dalle aziende di cui all'articolo 1, accumulati nel corso delle annate agrarie 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990 e non ancora restituiti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, è concesso un contributo straordinario *una tantum* a fondo perduto pari al 50 per cento dell'ammontare del debito residuo. Tale agevolazione viene direttamente erogata agli istituti di credito interessati, tramite le tesorerie provinciali, su richiesta e previa documentazione del credito.

2. Per il pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale che non risultino regolarizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, da parte delle aziende di cui all'articolo 1, le tesorerie provinciali provvedono ai

versamenti dovuti presso le direzioni provinciali dell'istituto previdenziale, su richiesta e previa documentazione dei contributi inevasi.

ART. 6.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 630 miliardi per l'anno finanziario 1990, ed in lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. All'onere per il 1990 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, ai capitoli:

a) 8247 e 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, rispettivamente quanto a lire 50 miliardi e a lire 300 miliardi;

b) 1872, 1878 e 2802 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente quanto a lire 200 miliardi, 5 miliardi e 75 miliardi.

3. All'onere per il 1991 e per il 1992 si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.